

*Marina Graziosi*

## FEMMINICIDIO: I RISCHI DELLE LEGGI-MANIFESTO

La questione della violenza maschile contro le donne rappresenta un importante esempio della ineffettività delle norme, del divario strutturale tra essere e dover essere, della oggettiva distanza tra la legge penale e la sua implementazione. Esiste, come si sa, una specifica criminalità di cui sono vittime le donne che non può essere ignorata dal diritto, ma nei cui confronti il diritto mostra un'intrinseca debolezza. Il diritto penale, infatti, si rivela uno strumento scarsamente efficace di fronte a questioni di fondo e di lungo periodo che coinvolgono la stessa costruzione sociale delle differenze di genere e, come è stato osservato, il nesso fra potere e paura, fra “virilità” e violenza.

Tra le maggiori difficoltà di implementazione del diritto penale vi sono quelle che riguardano l'intervento su contesti prevalentemente familiari, che sono gli ambiti in cui la violenza si esercita nella maggior parte dei casi. Come si sa il maschio violento è quasi sempre una persona conosciuta, e/o amata: il partner, un familiare, un conoscente. Molto spesso le violenze si consumano tra le mura domestiche, raramente ci sono prove o testimoni, circostanza che non agevola certo nella donna l'idea di affrontare un processo. Quando poi il violento è il padre dei figli tutto è più difficile e comporta in ogni caso uno sforzo emotivo. Anche se negli ultimi anni, come è stato messo in evidenza da studi recenti, molte cose sono cambiate: i dati sulle denunce presentate da donne dall'entrata in vigore in Italia della legge contro gli atti persecutori (*stalking*) del 2009 mostrano un 73% di denunce presentate da donne: 27.853 su 38.142.

In Italia fin dalle prime proposte di legge sulla violenza sessuale (la prima, di iniziativa popolare, raccolse 300.000 firme nel 1979) ha preso avvio un ampio dibattito sull'efficacia preventiva del diritto penale a tutela delle donne (la legge attuale risale al 1996). La riflessione è stata sviluppata soprattutto da donne impegnate nella difesa e nel sostegno anche concreto delle vittime della violenza e da studiose femministe che hanno introdotto su questi temi il dilemma, riproposto anche oggi, tra procedibilità d'ufficio e querela di parte. Da allora molte trasformazioni sul piano del “costume istituzionale” sono avvenute. E significativi cambiamenti di mentalità di magistrati, medici, poliziotti hanno portato ad una diversa sensibilità istituzionale sul tema. Si sono anche formati (a partire dal 2006) gruppi maschili di riflessione politica e di presa di coscienza sulla questione della violenza. Tuttavia la cronaca di ogni giorno ci informa di omicidi di donne che avvengono in ambito familiare o nella cerchia dei conoscenti:

di aggressioni e violenze di ogni tipo. È così che si è cominciato ad usare da qualche tempo il termine “femminicidio”.

Introdotto negli anni Novanta in ambito criminologico dall’americana Diana E. H. Russell, il concetto è stato utilizzato dall’antropologa messicana Marcela Lagarde e dal gruppo di madri *Nuestras Hijas de regreso a casa* che si battono perché emergano le responsabilità, anche delle istituzioni, nelle stragi di ragazze scomparse e uccise negli ultimi anni a Ciudad Juárez.

È questo un termine “politico” e insieme criminologico con cui si è voluto identificare non soltanto le uccisioni delle donne, ma più in generale tutti gli atti di estrema violenza compiuti da uomini contro donne “in quanto donne”: cioè comportamenti che rivestono caratteri di profonda misoginia, che incidono profondamente sulla libertà femminile, che ne violano i diritti umani nel pubblico e nel privato e che rimangono il più delle volte impuniti.

Ovviamente il femminicidio non è affatto un fenomeno solo di oggi. La storia criminale del nostro paese è costellata di omicidi di donne. I dati storici sono tuttavia non facilmente quantificabili attraverso le statistiche giudiziarie: come molti altri importanti ambiti della vita femminile la rilevazione della violenza in famiglia e i delitti ad essa connessi è stata a lungo trascurata. È vero che l’omicidio, l’uxoricidio, i maltrattamenti in famiglia e la violazione degli obblighi di assistenza familiare sono stati puniti nel tempo con pene elevate. Ma alcune norme, anche se oggi abrogate, giustificano l’uso della parola “femminicidio” nella complessa accezione odierna: esse testimoniano infatti della mentalità e dei valori pesantemente maschilisti di chi quelle norme ha costruito nel tempo.

Basti pensare al cosiddetto “delitto d’onore” previsto da una norma abrogata solo nel 1981, o all’adulterio, che fino al 1968 era punito penalmente ma in modo differente per gli uomini e le donne e per queste ultime era considerato più grave. Il delitto d’onore, punito dall’art. 587 del codice penale, identificava chiaramente il potenziale assassino dipingendo perfino la scena del delitto: «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia» veniva punito con una pena irrisoria rispetto a quella prevista per l’omicidio. E già nel 1904 una femminista, Valeria Benetti Brunelli, metteva ironicamente in evidenza come fosse razionalmente «esclusa dalla legge la considerazione del caso in cui la sorella uccida il fratello sorpreso in illecito concubito».

D’altra parte il fallimento delle politiche penali spinge l’opinione pubblica verso una pressante richiesta di pene sempre più alte e sempre più afflittive anziché verso una messa in discussione della loro efficacia. E non è un

caso che in Italia l'ultimo intervento legislativo in tema di violenza contro le donne sia stato configurato come “pacchetto-sicurezza” che non sfugge alla logica dell'aumento delle pene.

La domanda che dobbiamo porci è quindi la seguente: davvero possiamo considerare il diritto penale come la soluzione del problema della criminalità contro le donne? Davvero possiamo pensare che gli inasprimenti punitivi siano da soli in grado di prevenire le violenze? O non ci troviamo piuttosto di fronte a “leggi-manifesto”, la cui principale funzione è quella di nominare come intollerabili le violazioni di diritti, in questo caso delle donne, e di mobilitare contro di esse l’opinione pubblica con una sorta di “mai più”?

Sembra, insomma, che il valore di questo tipo di norme non consista tanto nella loro capacità di risolvere il problema, quanto piuttosto nella loro idoneità a esprimere un pubblico rifiuto e una dura stigmatizzazione di fatti che ripugnano all’umana coscienza. Con il termine “femminicidio” si è voluta una parola nuova che desse il senso di uno sterminio, qualificabile come un genocidio nascosto.

Il problema però è piuttosto un altro: il riflesso tutto negativo generato dall’illusione di poter estirpare il male soltanto attraverso il diritto penale. Quando ci si rende conto che il fenomeno persiste nonostante le leggi, l’effetto che si genera è davvero devastante, una sorta di balzo all’indietro, di arretramento che provoca la sensazione che ogni lotta sia inutile.

Giacché le norme-manifesto in generale, e soprattutto quelle penali, quando stentano ad essere applicate, hanno nel sociale la pesante caratteristica di generare sconforto e senso di fallimento non solo nella vittima ma anche in chi le ha proposte. L’illusione di cambiare il mondo attraverso il penale è naturalmente ingenua. Sappiamo che le forme attraverso cui può attuarsi un profondo mutamento sociale sono molto più complesse: il penale opera per ridefinire il conflitto, come fattore di contenimento, indica e pone all’azione umana dei confini non “legalmente” superabili. E nel caso della violenza contro le donne l’inefficacia delle norme di protezione provoca un ulteriore effetto: il rafforzamento del senso di impunità del persecutore quotidiano che vede addirittura potenziato il suo potere.

Quali sono le caratteristiche di una legge-manifesto? Proverò a tracciarne un disegno schematico. Innanzitutto la presenza di una *facile etichetta* che deve necessariamente combaciare con qualche slogan popolare o espressione politicamente corretta, ma non necessariamente con l’effettivo contenuto di una norma: è noto che il decreto (D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge n. 119 del 2013) che è stato chiamato comunemente *sul* femminicidio (ma non *contro*) non contempli affatto questa espressione, ma locuzioni generiche come violenza di genere e altre.

In secondo luogo la drammatizzazione emergenziale dell'*urgenza*, proclamata nell'*iter* della sua approvazione, ma nei fatti un'efficacia puramente evocativa e simbolica.

In terzo luogo la *ripetizione* e l'*aggravamento delle pene* di norme già esistenti. Si tratta infatti, nella maggior parte dei casi, di comportamenti già proibiti. Si può dire che la principale *finalità* delle norme-manifesto sia quella di produrre consenso nei confronti di chi le propone. L'effetto più immediato è infatti la legittimazione di chi le approva, insieme alla conseguente produzione di impulsi forcaioli e vendicativi in adesione ai valori sottostanti alla norma-manifesto.

Insomma, le norme-manifesto rappresentano il veicolo privilegiato del “populismo punitivo” e dei conseguenti fenomeni della eccessiva espansione della sfera penale, dell'aumento delle pene in assenza di garanzie, dell'artificiale creazione di capri espiatori solo per andare incontro a generiche esigenze di sicurezza e di giustizia. E si può tranquillamente ipotizzare una tendenza che sarà sempre più visibile nel prossimo futuro: una ulteriore caratteristica delle norme-manifesto è infatti la *trasversalità* e *adattabilità* ai più diversi contesti. Si profilano, infatti, norme-manifesto per affermare una *verità storica* per esempio contro il negazionismo, le cosiddette *lois memorielles* e si propongono anche contro l'omofobia e differenti discriminazioni.

Per il recente decreto sul femminicidio si è parlato di «pura logica di propaganda per il governo, pura etichetta propagandistica». Il decreto, che secondo alcuni riveste profili di incostituzionalità per il fatto di contenere le materie più eterogenee, sarebbe stato, secondo l'opinione di molti, migliorato da un'approfondita discussione in Parlamento. Si tratta infatti di un “pacchetto sicurezza”, di un decreto *omnibus*, in cui, come è noto, la violenza contro le donne è stata messa insieme ai furti di rame, all'abolizione delle Province, ai provvedimenti per la protezione civile, per lo stipendio dei vigili del fuoco ecc.

Da questo punto di vista occorrerebbe una maggiore cautela nelle campagne propagandistiche che qualificano la violenza familiare come “sempre in aumento”. In questi casi le ipotesi di codici di autoregolamentazione per i media sembrano particolarmente fondate e auspicabili. Un importante quotidiano durante la campagna di sostegno all'attuale legge quando essa era ancora in discussione parlava trionfalmente, e ne nominava alcune, delle 51 donne “salvate” dal nuovo decreto grazie all'arresto in flagranza del persecutore. Peccato che in quei giorni la norma non fosse ancora entrata in vigore!

Come si sa gli omicidi in Italia sono complessivamente diminuiti negli ultimi anni. Nel mese di agosto del 2013 il ministero dell'Interno ha divulgato i dati sulla criminalità. Su un totale di 505 omicidi il 30% ha come vittime

delle donne. Gli omicidi che hanno per vittime le donne non sono diminuiti, sono stabili e come si è visto coprono una quota crescente del totale. E su questo è necessario interrogarsi.

Le fonti storiche ci parlano di un’Italia molto più violenta nel passato, con un numero di omicidi elevatissimo ancora alla fine dell’Ottocento. Il fatto che la civilizzazione dei rapporti costringa oggi a vedere ciò che nel passato era considerato “normale” ed era colpevolmente ignorato o sottovalutato dovrebbe farci sperare per il futuro. Oggi ben più dell’illusione repressiva ciò che conta è una battaglia culturale alimentata dal massimo di informazione e diretta a promuovere il rispetto della libertà e della dignità delle donne. Ma questa nuova legge rispetta la libertà femminile? O non si tratta soprattutto dell’ennesima legge di tutela, con tutto ciò che l’idea della “tutela” delle donne sottintende?